

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

Denominazione ufficiale: Comune di Massafra presso la Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Terre delle Gravine		Numero di identificazione nazionale: ²	
Indirizzo postale: Via San Francesco 5			
Città: Statte	Codice NUTS: ITF43	Codice postale: 74010	Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Lucca Pietro			Tel.: 0998858367-354
E-mail: p.lucca@comunedimassafra.it			Fax:
Indirizzi internet			
Indirizzo principale: https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/			

I.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
--

I.3) Comunicazione

<input type="radio"/> I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

<input type="radio"/> Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività

<input type="radio"/> Affari economici e finanziari

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5	Numero di riferimento: CIG 80306058E2
II.1.2) Codice CPV principale: 7994000-5	
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi	
II.1.4) Breve descrizione: affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5	
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 577.500,00 Valuta: euro	
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no	

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione: affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5	Lotto unico
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 7994000-5	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF43 Luogo principale di esecuzione: Comune di Massafra	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree	

pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 577.500,00 Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: anni 5
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) Numero previsto di candidati: [] oppure Numero minimo previsto: [] / Numero massimo:² [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici <input type="checkbox"/> Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. b) Iscrizione, alla data di presentazione dell'offerta, all'Albo degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di accertamento e riscossione tributi degli enti pubblici, istituito con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289 e previsto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 466/1997, con capitale sociale adeguato alle misure minime previste dalla Legge n. 73 del 22/05/2010, pari almeno ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), interamente versato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati² <input type="checkbox"/> Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate <input type="checkbox"/> L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Iscrizione, alla data di presentazione dell'offerta, all'Albo degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di accertamento e riscossione tributi degli enti pubblici, istituito con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289 e previsto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 466/1997, con capitale sociale adeguato alle misure minime previste dalla Legge n. 73 del 22/05/2010, pari almeno ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), interamente versato.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: (06/11/2019) Ora locale: (20:00)
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare⁴ Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta L'offerta deve essere valida 180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: su sito internet

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica Sarà accettata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: ²

--

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso		
Denominazione ufficiale: TAR Lecce		
Indirizzo postale: Via Rubichi 23		
Città: Lecce	Codice postale: 73100	Paese: Italia
E-mail:	Tel.: 0832 276511	
Indirizzo internet: (URL)	Fax:	
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione²		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.:	
Indirizzo Internet: (URL)	Fax:	
VI.4.3) Procedure di ricorso		
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:		
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso²		
Denominazione ufficiale:		

Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:		Tel.:
Indirizzo internet: (URL)		Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (27/09/2019)

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente.

COMUNE DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA PER ANNI 5

CIG: 80306058E2

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), della Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), disciplinati D.lgs. n. 507/1993, e della Tassa sui Rifiuti giornaliera (TA.RI. giornaliera). Il Concessionario subentra al Comune anche ai fini dello svolgimento del processo tributario o dinanzi ad altro Giudice competente, per quanto riguarda i contenziosi inerenti qualsiasi fase di gestione delle suddette entrate tributarie.
2. Il Comune di Massafra, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 43 del D.lgs. n. 507/1993, appartiene alla classe III.
3. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, e la riscossione del relativo diritto. Le prestazioni della concessione costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico, pertanto la ditta affidataria non può per nessun motivo sospenderle o abbandonarle. Tutte le autorizzazioni e/o concessioni relative all'installazione di impianti pubblicitari e alle occupazioni di suolo pubblico saranno rilasciate dal Comune di Massafra e comunicate alla società concessionaria per gli adempimenti di competenza.
4. I servizi sono svolti dall'affidatario nel rispetto della propria autonomia organizzativa, fermo restando in capo all'Ente la riscossione diretta su conti intestati all'Ente, la titolarità del potere di imposizione, il controllo sul soggetto esterno.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), decorrenti dall'inizio della gestione del servizio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 5 (cinque). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.
2. Alle prescritte scadenze il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione concedente.
4. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti.

6. A seguito dell'aggiudicazione potrà essere richiesta, in casi di comprovata necessità, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016; l'impresa aggiudicataria dovrà dare immediato corso alla richiesta. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'impresa esecutrice avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già fornito, valutato secondo quanto riportato nell'offerta.

7. Il Concessionario dovrà procedere alla riscossione coattiva relativa ad atti di accertamento emessi dall'Ente o dal precedente Concessionario;

ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene compensato ad aggio, così come risultante dalle procedure di gara, sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, compresa la maggiorazione per diritti d'urgenza di cui all'art. 22, comma 9, del D.lgs. n. 507/1993, con esclusione di ogni altro corrispettivo e spesa, fermo restando il minimo garantito fisso annuo a favore del Comune e salvo quanto disposto dai successivi commi 3 e 5.

2. La percentuale di aggio (al netto dell'IVA) posta a base di gara è pari al **21,00%**.

3. In caso di riscossione, le spese ed i diritti per le procedure conseguenti, anticipate dal Concessionario ed imputate ai contribuenti a norma di legge, sono rimborsate dal Comune al Concessionario stesso relativamente alle somme riscosse nei conti correnti comunali.

4. L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio va assunto al netto dei rimborsi effettuati direttamente dal Concessionario ai contribuenti, ed al netto dei rimborsi spese riconosciuti al Concessionario, di cui al precedente comma 3.

5. Il Concessionario deve garantire un minimo di provento annuo nella misura di euro 250.000,00.

Qualora nella singola annualità il gettito complessivo risulti inferiore a tale importo, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarlo fino a concorrenza dello stesso entro il 28.02. Resta fermo che l'aggio sarà comunque dovuto sulle sole somme effettivamente riscosse.

6. Il minimo garantito si intende al netto dell'aggio di riscossione spettante al Concessionario, e si applica a consuntivo sull'intero anno, con eventuale conguaglio sull'ultima liquidazione dell'anno. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni annuali non raggiunga il minimo garantito annuo, il Concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria del Comune, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

7. In caso di tardivo versamento delle somme dovute al Comune a titolo di minimo garantito, si applica al Concessionario un'indennità di mora calcolata al tasso d'interesse legale vigente.

8. In caso di mancato versamento delle somme di cui sopra il Comune, previa diffida, procede all'incameramento della cauzione ed alla risoluzione del contratto.

9. Il valore del gettito stimato annuo della concessione relativamente ad Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni è pari a € **135.000,00**, per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è pari a € **330.000,00** e per la Tassa sui rifiuti giornaliera è pari a € **15.000,00**.

L'ammontare lordo complessivamente previsto, a titolo di Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e servizi connessi su cui applicare l'aggio per il periodo contrattuale di anni 5 è di € **2.400.000,00** a cui assommare **350.000,00** euro per il recupero delle imposte evase nel quinquennio precedente.

10. L'aggio a favore del Concessionario è stabilito nella misura della medesima offerta in sede di gara. L'importo posto a base di gara è quello specificato nel disciplinare.

ART. 4 - REVISIONE CORRISPETTIVO E MINIMO GARANTITO

1. Qualora nel corso della durata del contratto, dovessero intervenire modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti che comportino una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 20% del gettito annuo, l'aggio contrattuale ed il minimo garantito devono essere adeguati in proporzione al maggiore o minore importo riscosso.

2. Qualora nel corso del contratto fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione della/e nuova/e entrata/e, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali per ristabilire pienamente il sinallagma. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi una variazione normativa che annulli o modifichi l'attuale sistema di tassazione.

3. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Concessionario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione concedente.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art.5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.

3. Il Concessionario designa il Funzionario Responsabile, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività delle entrate, eccetto la sottoscrizione dei provvedimenti amministrativi dei Passi Carrabili e Occupazioni suolo pubblico, affidate in concessione così come previsto dalle norme vigenti in materia, anche ai fini del processo tributario. Il Concessionario dovrà farsi rappresentare davanti alla Commissione Tributaria, da un proprio Procuratore Speciale.

4. Il Concessionario dovrà effettuare direttamente gli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale 26/04/1994;

5. Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune stesso per le programmazioni future.

6. Il Concessionario comunica inoltre il Responsabile della Sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.

7. Le designazioni dei Responsabili, di cui ai commi precedenti, debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.

8. Il Concessionario si obbliga a portare a termine tutte le procedure già iniziate compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.

9. Il Concessionario si impegna a portare a termine l'iter del procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza e rimasto inevaso al momento del subentro nella gestione del servizio. Il Comune provvederà al rimborso integrale delle somme anticipate dal Concessionario.

10. Il Concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune. Nell'espletamento del servizio il Concessionario predispone a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari, la modulistica da mettere a disposizione degli interessati e quanto altro necessario.

11. I rimborsi richiesti dai contribuenti dovranno essere, previa verifica della sussistenza del diritto, effettuati direttamente dal Concessionario entro il termine utile di legge, provvedendone la rendicontazione motivata al Comune al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate.

12. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

13. Il Concessionario si obbliga ad applicare i regolamenti comunali attinenti la gestione delle entrate affidate, le tariffe deliberate dal Comune e le norme di legge vigenti in materia.

14. Il Concessionario si obbliga ad inviare, nel mese precedente il termine di pagamento e comunque in tempo utile per consentirlo, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità e dei Passi Carrabili, invito di pagamento scritto per agevolare il versamento nel rispetto delle scadenze. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e deve essere accompagnato da un bollettino o F24 precompilato e da invito al pagamento telematico (PagoPA). Tale invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del Concessionario.

15. Il Concessionario si obbliga ad istituire un apposito ufficio e linea telefonica espressamente dedicati alla gestione del servizio così come specificato nell'articolo 7 del presente capitolato e/o di altri tributi eventualmente affidati dal Comune.

16. Il Concessionario si obbliga ad utilizzare il sistema informativo per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in modalità Cloud della PA, fornito dal Comune di Massafra;

ART. 6 - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario prende in consegna il complesso degli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto costituito da n. 145 impianti di dimensioni:

Numero	Tipologia
64	IMPIANTI AFFISSIONI BIFACCIALI DIMENSIONI 140X200 (VERTICALI)
4	IMPIANTI AFFISSIONI MONOFACCIALI DIMENSIONI 140X200 (VERTICALI)
63	IMPIANTI AFFISSIONI BIFACCIALI DIMENSIONI 200X140 (ORIZZONTALI)
5	IMPIANTI AFFISSIONI MONOFACCIALI DIMENSIONI 200X140 (ORIZZONTALI)
5	IMPIANTI AFFISSIONI DIMENSIONI 600X300
4	IMPIANTI AFFISSIONI DIMENSIONI 140X200 E 200x140 LOCAL.CHIATONA

e ne diventa custode, ai sensi e per gli effetti di legge.

2. Il Concessionario, deve provvedere, a proprie spese, entro quattro mesi dall'inizio della concessione, alla completa sostituzione degli impianti di pubbliche affissioni con impianti in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato color grigio fumo con palo antichizzato e a norma di legge.

Sarà a cura e spese del concessionario lo smaltimento, a norma di legge, degli impianti che verranno sostituiti.

Il Concessionario, inoltre, è tenuto ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale per tutta la durata della concessione.

3. Sarà cura del Concessionario tenere in buono stato di conservazione gli impianti e, allo scadere della concessione, torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione è attestato dall'Amministrazione comunale, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

4. Il Concessionario risponde dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

5. Il Concessionario dovrà predisporre e tenere aggiornato l'elenco degli impianti di affissione. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun anno di gestione il Concessionario fornirà tale elenco al Comune con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato di manutenzione e delle specifiche degli interventi effettuati.

6. Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti affidati. Gli impianti come sopra forniti e collocati si intendono, con la collocazione, ceduti in proprietà al Comune senza corresponsione di alcun compenso o indennità.

7. La riconsegna deve risultare da apposito verbale, comprensivo dell'elenco analitico anche in formato elettronico degli stessi, che ne accerta lo stato di sicurezza, buon funzionamento e manutenzione.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come previsto dal capitolato e dalle proposte presentate in sede di gara.

Nella sede operativa devono essere impiegate almeno due unità lavorative per 40 ore settimanali di cui una con qualifica di impiegato di terzo livello, che dovrà essere nominato Funzionario Responsabile dei tributi, ed una con qualifica di operaio di quarto livello del Contratto collettivo Nazionale Commercio, Terziario - Confcommercio.

Per la gestione del contenzioso il Concessionario dovrà assicurare la difesa dell'ente con almeno un soggetto abilitato alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie, come previsto dal D.lgs. 546/92, che sia dipendente del Concessionario o legato a quest'ultimo con regolare contratto di collaborazione.

Per la riscossione coattiva il Concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze o con contratto di collaborazione, un ufficiale della riscossione abilitato per porre in essere le attività previste dalla legge.

Eventuali periodi di ferie del personale addetto non possono mai comportare l'interruzione del servizio. Il Concessionario dovrà sostituire il personale addetto con altri dipendenti di pari qualifica. Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze, dovranno essere sempre preventivamente concordate con l'Ente. Nei locali dell'ufficio devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare, le tariffe relative ai servizi oggetto della concessione e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con relativa ubicazione.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre e mantenere in un locale sito nel Comune di Massafra, dall'inizio della concessione e per tutta la sua durata, una sede operativa che funga anche da sportello per la ricezione degli utenti. L'ufficio dovrà essere collocato in posizione che consenta un accesso agevole da parte dell'utenza, o perché collocato vicino ad altri servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di parcheggi. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.

Il Concessionario è tenuto ad individuare ed allestire l'ufficio entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio. Il mancato allestimento della sede provvisoria comporterà l'impossibilità per il Comune di effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art 26 del presente capitolato. Se per ragioni contingenti e motivate non sia possibile rispettare tale adempimento nei termini, il Concessionario, in attesa di trovare una sede adeguata e comunque entro e non oltre tre mesi dalla data di affidamento del servizio, ha comunque l'obbligo di allestire dalla data di affidamento della concessione una sede provvisoria in Massafra per la gestione del servizio ed il ricevimento dell'utenza.

Il Concessionario dovrà dotarsi di tutta la strumentazione hardware necessaria (a titolo esemplificativo personal computer, stampante, fotocopiatore, scanner, collegamento ad Internet ecc).

Qualora il Concessionario non provveda all'allestimento della sede definitiva, il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine definitivo, se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà il 10% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

3. Sulla porta dell'ufficio dovrà essere apposta una targa con la scritta: "Comune di Massafra– Servizio AFFISSIONI, PUBBLICITÀ, TOSAP, TARI giornaliera – Gestione in concessione alla Ditta [...]", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico. In detti locali il Concessionario deve eleggere il proprio domicilio.

4. Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato. L'apertura al pubblico deve essere assicurata per almeno 5 (cinque) giorni settimanali da lunedì a venerdì (giorni festivi esclusi) e per almeno 5 (cinque) ore giornaliere anche continuative da concordare con l'Ente. Nei periodi di maggior afflusso degli utenti del servizio (Es. periodo invio bollette di pagamento o di avvisi di accertamento) l'orario di apertura al pubblico potrà essere aumentato su richiesta del Comune.

5. La Ditta concessionaria deve comunque conservare presso la sede operativa, tutta la documentazione, amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, ecc.) e deve tenerla a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione, provvedendo a custodirla sino alla scadenza e quindi a trasferirla al Comune o al Concessionario subentrante. Di tale operazione verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.

6. Il personale addetto all'ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

7. L'ufficio dovrà esclusivamente erogare i servizi in concessione ed essere quindi utilizzato dagli utenti interessati.

8. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 2, 4 e 7 comporterà previa diffida la decadenza dalla concessione del servizio e l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 21.

9. Il Concessionario elegge domicilio a tutti gli effetti del contratto e di legge presso l'ufficio di cui al presente articolo, ed ogni comunicazione, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio si intenderà fatta alla Ditta concessionaria.

ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve gestire il servizio con il sistema informativo in uso all'Ente per i tributi maggiori in modo da realizzare una banca dati unica dell'Ente completa e collegata al Portale del contribuente dell'Ente.

Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;

- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione ed esecuzione. In difetto di norma di legge o di regolamento il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni che il Comune ritenga opportuno impartire, per il regolare funzionamento del servizio oggetto di concessione.

2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio.

3. Il Concessionario subentra in tutte le attività svolte dal Concessionario precedente e dall'Ente con obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione, contenzioso compreso.

4. Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune, da persona idonea, munita di procura, che non versi nelle ipotesi d'incompatibilità previsti dalla Legge. La stessa dovrà svolgere mansioni di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11 e 54 del D. Lgs. 507/93 nonché espletare funzioni di promozione e coordinamento nella realizzazione degli obiettivi dell'intera gestione, avendo un elevato grado di autonomia e poteri decisionali.

5. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

ART. 9 - CARATTERE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI TOSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA'

1. I servizi in concessione dovranno essere svolti nella piena osservanza del D.lgs. 507/1993, dei regolamenti tributari dell'Ente, del D.lgs. 212/2000, del D.M. 26/04/1994 e di tutta la normativa che disciplina la materia.
2. Il Concessionario dovrà svolgere per l'attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della Tosap e dell'Imposta di Pubblicità e le seguenti attività minime:
 - Censimento, entro 5 mesi dell'inizio del servizio, dell'intero territorio per la rilevazione di tutti i cespiti tassabili ai fini ICP e TOSAP;
 - gestione delle autorizzazioni e concessioni temporanee e permanenti rilasciate dal Comune di Massafra, delle denunce iniziali e/o di variazione presentate dagli interessati;
 - dell'aggiornamento e bonifica della banca dati informatica esistente, con la definizione, per ciascun cespite, di tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione delle tariffe riduzioni approvate dall'Ente ed alla successiva predisposizione della lista degli avvisi di pagamento bonario;
 - predisposizione degli avvisi bonari e/o degli avvisi di pagamento, stampa, imbustamento e consegna ai contribuenti almeno 30 giorni prima del termine di scadenza del pagamento previsto;
 - predisposizione degli avvisi di accertamento con l'irrogazione delle sanzioni complete dei relativi bollettini di pagamento precompilati, stampa e notifica ai contribuenti a mezzo comunicazione con raccomandata A/R, a mezzo notifica di atto giudiziario, notifica tramite messi notificatori speciali o notifica a mezzo PEC. Gli atti di accertamento comprensivi delle relative sanzioni dovranno essere notificati di regola entro il 31 dicembre del primo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. In caso di comprovate difficoltà da comunicare all'Ente, gli atti di accertamento potranno essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati così come stabilito dall'art. 1 comma 161 delle legge 296/2006. L'avviso di accertamento dovrà contenere tutte le informazioni previste dalla legge gli orari di ricevimento al pubblico, le indicazioni in merito alle modalità di rettifica/annullamento in autotutela, ricorso avverso autorità giudiziaria competente, informazioni circa reclamo /mediazione ecc.;
 - acquisizione, anche informatica, dei bollettini di pagamento effettuati dai contribuenti su c.c.p. intestato all'Ente o tramite il canale PagoPA, nella procedura in uso dell'Ente.
 - gestione dell'istruttoria delle pratiche di rimborso, sgravio e rateizzazione;
 - riscossione della TARI giornaliera dovuta dagli occupanti di spazi ed aree pubbliche soggetti al tributo;
 - predisposizione, stampa e notifica dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 entro 90 giorni successivi alla data di definitività degli atti di accertamento notificati e non pagati per i quali non sia stato emesso atto di annullamento in autotutela, sospensione dell'Ente o giudiziale o per il quale è in corso la mediazione. In ogni caso la notifica dell'ingiunzione dovrà avvenire entro e non oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 1 comma 163 della legge 296/2006;
 - entro i termini e secondo le forme e le modalità previste dalla legge il Concessionario deve provvedere all'adozione degli atti di natura cautelare: iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo;
 - entro i termini e secondo le forme e modalità previste dalla legge, il Concessionario deve provvedere all'adozione degli atti di espropriazione: pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi;
 - Rendicontazione delle riscossioni volontarie e coattive;

- Gestione del contenzioso mediante costituzione in giudizio dinanzi al giudice tributario e/o civile per le questioni attinenti la concessione.

ART. 10 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 507/93 e di ogni altra norma e regolamento comunale vigente in materia, esclusivamente dal Concessionario negli spazi appositamente previsti, che ne assume ogni responsabilità civile e penale.
2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
3. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.
4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
5. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario. Pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese del Concessionario.

ART 11 - AFFISSIONI, IMPIANTI PUBBLICITARI ED OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVI

Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità e/o occupazioni di suolo pubblico abusivi per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente. Relativamente alle affissioni, trascorsi 2 (due) giorni dall'avvenuta comunicazione, il Concessionario potrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs.507/93.

ART. 12 – RISCOSSIONI E RENDICONTI DI GESTIONE E RIMBORSI

1. Tutte le riscossioni effettuate dal Concessionario per conto del Comune di Massafra, anche a titolo di recupero coattivo delle somme non pagate dai contribuenti alle scadenze stabilite, devono essere incassate su conti correnti postali intestati al Comune di Massafra e specifici per TOSAP/Tari giornaliera e pubblicità/affissioni già esistenti o attraverso il sistema di pagamento PAGOPA attivato dal Comune.
2. Il Concessionario avrà accesso, in modalità di sola consultazione, ai conti correnti e ogni trimestre presenterà la rendicontazione analitica delle somme riscosse per contribuente, suddivise per anno di riferimento, tributo, sanzioni ed interessi al Comune di Massafra al fine del calcolo degli aggi dovuti, unitamente alla relativa fattura elettronica. Il pagamento sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal

ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del servizio effettuato nonché della regolarità previdenziale della ditta concessionaria. Il Concessionario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alla presente concessione, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Il Concessionario deve, altresì, impegnarsi al rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione in relazione all'integrazione con i sistemi comunali nonché per la gestione della fatturazione elettronica attiva come previsto dalla normativa vigente.

3. Entro il 20 Gennaio di ogni anno il Concessionario dovrà trasmettere al Comune il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente, avente le stesse caratteristiche di quello trimestrale.

4. I rendiconti trimestrali e quello annuale devono essere compilati in duplice copia: la prima copia è quella da trasmettere al Comune, mentre la seconda copia deve essere trattenuta presso il locale ufficio del Concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

5. Qualora l'importo annuale delle riscossioni al netto dell'aggio sia inferiore al minimo garantito di cui al precedente articolo 3, il Concessionario provvede al versamento della differenza entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

6. Il Concessionario si impegna in ogni caso ad adeguare le rendicontazioni di cui ai precedenti punti ad ogni richiesta che dovesse pervenire da parte dell'Amministrazione.

7. Sulle somme incassate dopo la scadenza del contratto, ma relative ad atti emessi durante il periodo della concessione, verrà corrisposto l'aggio contrattuale al Concessionario. Il Concessionario uscente dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formazione.

8. Il Concessionario, in qualità di agente contabile incaricato della riscossione di pubblico denaro e soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, dovrà fornire il rendiconto giudiziale secondo le norme e le procedure previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché fornire ogni altra rendicontazione o documentazione richiesta dalla magistratura contabile.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

2. Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad almeno € 1.500.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili ai terzi. La polizza dovrà garantire anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (la garanzia potrà essere anche oggetto di separata polizza, in aggiunta a quella per danni materiali a persone e/o cose). La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette, del Comune di Massafra per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune di Massafra dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

3. Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2) per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di rinnovo o proroga del contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

ART. 14 - PERSONALE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e dovrà essere sostituito, qualora il suo comportamento incidesse sulla qualità e serietà del servizio, su motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

2. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento, con il nome della Ditta e le generalità personali, vistata dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e quanto stabilito dal Codice di comportamento approvato dal Comune di Massafra

3. Particolare attenzione è richiesta nei rapporti con il pubblico, per cui il personale deve svolgere il servizio con modi cortesi e soddisfacendo le richieste con la maggiore sollecitudine possibile.

4. Il Concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale impiegato per lo svolgimento del servizio ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

5. Tutte le figure coinvolte nel processo dovranno garantire un adeguato livello di conoscenza in materia di fiscalità locale di riscossione di entrate pubbliche. Il Concessionario è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale incaricato dei servizi non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte della Ditta concessionaria, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

7. All'inizio del servizio la Ditta concessionaria dovrà produrre i dati relativi a tutti i rapporti di lavoro in essere per lo svolgimento del servizio. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati.

8. Il Concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al mantenimento ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

9. Il Concessionario comunica il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 17, c. 1, lett. b), designa, altresì, il Responsabile del trattamento dei dati personali, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal GDPR. 2016/679 e s.m.i. Le designazioni dei Responsabili debbono essere comunicate al Comune alla data di assunzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l'Ente Appaltante non è tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

10. Ai sensi dell'articolo. 50 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà assumere il personale attualmente impiegato limitatamente al servizio di affissione, mantenendone il profilo professionale, il livello d'inquadramento posseduto e l'anzianità acquisita alla data di pubblicazione del bando di gara.

ART. 15 - CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO, ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il Concessionario deve prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo e deve rendere noto all'utente che il pagamento non sostituisce né sana la mancanza dell'atto autorizzativo. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ai competenti uffici di Polizia Locale l'accertamento di eventuali occupazioni abusive affinché lo stesso possa ottemperare a quanto prescritto dall'art 23 D.lgs. 285/92.

2. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti sia svolgendo le attività di mera liquidazione sulla base delle denunce presentate sia effettuando l'attività di accertamento/sollecito, compresi i sopralluoghi, mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di controllare gli impianti pubblicitari e i passi carrabili sul territorio.

3. Le attività di riscossione, accertamento e rimborso nonché quelle ad esse propedeutiche e conseguenti devono essere effettuate dal Concessionario in conformità alle specifiche norme di riferimento e al Regolamento delle Entrate Tributarie; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della Legge 27/12/2006, n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali specifiche in materia.

4. Compete altresì al Concessionario l'emissione e la sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dal R.D. n. 639/1910 e dalle altre norme vigenti in materia di riscossione coattiva, nonché il contenzioso eventualmente derivante da tutta la sua gestione ordinaria ed accertativa dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali.

5. Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune, concordandone con lo stesso modalità e tempi di realizzazione.

Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3, L. 136 del 13.8.2010 e s.m.i.)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari del contratto di concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di legge.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per i pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti

correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 23.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

3. L'importo della garanzia definitiva è calcolato, in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, applicando le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, dello stesso D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

4. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

5. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

6. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

7. La cauzione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. In caso di rinnovo o proroga della concessione, la scadenza della cauzione dovrà essere corrispondentemente prorogata fino al nuovo termine della gestione in concessione.

8. Si applica, altresì, tutto quanto previsto dal suddetto art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, che regola la costituzione, la quantificazione, i requisiti, la durata, l'utilizzo, il reintegro e lo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione; in particolare dovrà conservare nel suo ufficio i bollettari ed i registri usati nell'esercizio delle sue funzioni, esibendoli ogni qualvolta ne fosse richiesto. L'Amministrazione Comunale, sotto il controllo diretto del Dirigente competente, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente capitolato, a tal fine potrà disporre, tramite i competenti uffici, sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti. Il Concessionario è tenuto:

- a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà opportuno di eseguire o far eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) ad attenersi alle norme previste dal D.lgs. 507/93 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- c) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi competenti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante allo stesso dal presente Capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possono arrecare disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti assegnando un termine congruo e comunque non inferiore a 7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni. Se il Concessionario non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero valide, l'Amministrazione irrogherà con atto motivato, le penalità di cui al successivo art., fatte salve le ipotesi di decadenza previste al successivo articolo 26 Al fine di cui sopra il Concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune, ai quali dovranno essere forniti tutti i chiarimenti e le notizie utili per il controllo del servizio.

Il Concessionario, su richiesta, consegnerà al Comune statistiche, elenchi di contribuenti, banche dati nei formati compatibili con i più comuni programmi informatici e tutti gli altri documenti inerenti il servizio in concessione.

ART. 19 - PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di € 100,00 (cento//00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila//00), secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

2. Per le successive fattispecie si individuano le penali che seguono:

- a) manifesti non affissi: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della mancata esposizione, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai committenti e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;

- b) affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- c) affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data del riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- d) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 25,00 (venticinque//00) per ogni manifesto.
- e) mancata esibizione di documenti richiesti o mancata risposta nei termini prefissati dall'ente: euro 300,00 (trecento//00) per ogni giorno di ritardo
- f) mancata manutenzione degli impianti affissionistici: euro 200,00 (duecento//00) per ogni impianto
- g) mancata o ritardata presentazione del rendiconto contabile mensile e annuale: euro 100,00 (cento//00) per ogni giorno di ritardo
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dall'Amministrazione, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inattività, il Comune, qualora esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale.
5. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
6. Se il Concessionario non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della Stazione Appaltante, non risultassero valide, quest'ultima irrognerà, con atto motivato, le penalità di cui sopra, fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato.
7. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione concedente si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 20 – SUBCONCESSIONE, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea a pena di nullità. E' vietato il subappalto e/o il sub affidamento del servizio, tranne per quanto concerne le seguenti prestazioni accessorie di:

- installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti.

2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dagli artt. 105 e 174 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. Per potersi avvalere del subappalto, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi, con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1, che intende subappaltare. Il Concessionario non potrà immettere nella gestione un subappaltatore se non dopo aver ricevuto assenso scritto da parte del Comune, a seguito di apposita istanza.

4. L'affidamento in subappalto, previa autorizzazione del Comune, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che il Concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della concessione di servizio in affidamento che intende subappaltare limitatamente a quanto indicato al comma 1; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;

b) che il concessionario provveda al deposito presso il Comune:

- di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.

Il subappaltatore ai fini dell'autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativi se indicati negli atti di gara, e che non sussista nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011.

5. Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.

6. Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Ente concedente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.

7. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e il Concessionario è obbligato a trasmettere all'Ente concedente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Qualora non si provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate sopra indicate, il Comune sospenderà il pagamento a favore del Concessionario fino a che il medesimo non avrà adempiuto a quanto previsto.

8. Il concessionario effettua il pagamento del subappaltatore previa verifica della regolarità contributiva.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento dovuto al personale dipendente del Concessionario o dei suoi subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il Comune procederà nelle modalità indicate all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente Capitolato qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio, compresi gli obblighi assunti nei confronti del personale dipendente.

2. Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

ART. 22 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per

qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività non potendo più notificare atti o richiedere il pagamento delle entrate.

2. Eventuali somme ordinarie riscosse dopo la cessazione della concessione, anche se relative al periodo di vigenza della medesima, sono di esclusiva spettanza del Comune senza che il Concessionario cessato possa pretendere sulle stesse alcun aggio, fatta eccezione per quanto indicato al successivo comma 3.

3. Sulle somme riscosse nei tre mesi successive dalla cessazione della concessione in conseguenza degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali compete al Concessionario cessato il relativo aggio.

4. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il Comune è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti aggiornati, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.

5. Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso non definitive.

6. Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, o al Concessionario subentrato, anche:

- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno d'imposta e tipologia di entrata;
- l'elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
- gli atti di riscossione coattiva insoluti o in corso di formalizzazione per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
- l'elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
- la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione dell'entrate sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune;
- tutti gli atti di gestione indicati dal D.M. 26/04/1994;
- ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.

7. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio nello svolgimento del servizio.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stipula del contratto di concessione, in forma pubblica amministrativa, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a totale ed esclusivo carico della Ditta concessionaria

ART. 24 RISOLUZIONE

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto

termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del contratto
- mancato allestimento della sede provvisoria o definitiva
- mancato inizio dell'esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato in concessione
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso della concessione
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e di quanto offerto in sede di offerta tecnica, mancata reintegrazione della cauzione definitiva in caso di parziale escussione, inosservanza delle norme tributarie e relativi regolamenti, mancata presentazione delle rendicontazioni contabili
- cessione del contratto a terzi
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità della concessione
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario
- mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al precedente articolo 9 ovvero presentazione con ritardo superiore a giorni 60 (sessanta);
- inadempienza degli obblighi di cui al precedente art. 15 (reiterato rifiuto a sottoporsi ai controlli o a fornire le informazioni richieste ovvero a fornirle con ingiustificato ritardo
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- cancellazione del Concessionario dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.lgs 446/97 istituito con DM del Ministero delle Finanze 289/2000;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 25 - DECADENZA

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

Nel caso di decadenza dalla gestione, l'Ente diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.

Il gestore dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi, previsti dall'art 13 del Decreto 11/09/2000 n. 289:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

ART. 26 RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o emanazione di norme legislative di abolizione dei tributi da riscuotere oggetto della concessione, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto oltre quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016

ART. 27 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

1. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (documento unico dei rischi di interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza fra il personale del committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

ART. 28 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

1. Ai sensi del vigente Regolamento europeo UE 2016/679 sulla privacy, il Legale Rappresentante dell'Operatore economico affidatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento Comune di Massafra, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento nonché di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

2. Il Concessionario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione.

3. Le notizie relative all'attività del Comune, comunque venute a conoscenza dal personale del Concessionario e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Concessionario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare al Comune.

6. L'aggiudicatario della Concessione, si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy* e al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto:

- a non utilizzare la documentazione, le informazioni e i risultati delle attività per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto;
- a garantire che il trattamento dei dati sia consentito esclusivamente a soggetti appositamente incaricati ai quali dovranno essere fornite precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati ed effettuando al riguardo gli opportuni controlli;
- a non duplicare dati e programmi a cui è consentito l'accesso e a non creare autonome banche dati per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto;
- alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio;
- a garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi di dati, notizie e informazioni circa atti o fatti di cui si è venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- a cancellare, alla scadenza del contratto, i dati del Comune di Massafra a cui hanno avuto accesso.

7. L'aggiudicatario della Concessione verrà nominato dal Titolare e/o Responsabile come Responsabile esterno del trattamento con successivo e apposito atto secondo lo schema in uso da sottoscrivere in sede di stipula del contratto. Il Responsabile Esterno dovrà inoltre provvedere alla nomina dell'Amministratore di Sistema e a comunicarne il nominativo, i dati di riferimento e le funzioni al Titolare e/o Responsabile. La nomina a responsabile del trattamento cessa automaticamente alla scadenza del contratto.

8. Qualsiasi utilizzo e trattamento dei dati e dei programmi improprio o non conforme alle disposizioni in materia di *privacy* comporta l'esclusiva e piena responsabilità del Concessionario. L'aggiudicatario non potrà citare tra le proprie referenze o effettuare comunicazioni pubblicitarie relative allo svolgimento del servizio oggetto della Concessione, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta dal Comune che dovrà altresì approvare il testo delle suddette comunicazioni. A sua volta, il Comune di Modena si impegna a rispettare la normativa in materia di *privacy* e nella fattispecie l'art. 13 del Regolamento Generale Protezione dati (RGPD) 2016/679 con riferimento ai dati personali di cui venga a conoscenza in esecuzione del presente affidamento.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Taranto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 30 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'appalto del servizio "l'affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera per anni 5"

1. PREMESSE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2018 e con determina a contrarre n. 261 del 24.09.2019, questa Amministrazione Aggiudicatrice, ha deliberato di affidare il servizio di l'affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Massafra [codice NUTS ITF43]

CIG 80306058E2

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il

Dott. Lucca Pietro
Dirigente del Settore Servizi economico finanziari
Telefono 099 8854367
email p.lucca@comunedimassafra.it
PEC ripartizione2@pec.comunedimassafra.it

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informativo "Traspare" accessibile dal sito <https://cucioneterredellegravine.traspare.com/> (in seguito "Sistema")

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto "Registrazione degli Operatori economici".

Registrazione degli Operatori economici concorrenti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://cucioneterredellegravine.traspare.com/>

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei

relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno seguire le indicazioni di cui all'art. 4 del Manuale Operativo, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre/inviare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all'art. 5 del Manuale Operativo.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice dei contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

N.B. Si precisa, così come previsto nel articolo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente articolo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente articolo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara con manuale operativo della piattaforma "Traspare" gara telematica procedura aperta;
- 3) Patto di integrità;
- 4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 5) Modella A – Domanda di partecipazione
- 6) DGUE
- 7) Modello B – Offerta economica
- 8) Schema di contratto

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/>, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/>, sul profilo del Comune di Massafra, in Amministrazione Trasparente, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema Trasapare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel articolo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Gettito stimato	% aggio base d'asta	
1	T.O.S.A.P.	79940000-5	P	1.650.000,00 (330.000,00 annui)	21,00	387.750,00
2	I.C.P.	79940000-5	P	675.000,00 (135.000,00 annui)	21,00	158.625,00
3	T.A.R.I. giornaliera	79940000-5	P	75.000,00 (15.000,00 annui)	21,00	17.625,00
4	Riscossione coattiva	79940000-5	P	350.000,00	21,00	73.500,00
Importo totale a base di gara						577.500,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Pertanto non si da luogo a redazione del DUVRI

La concessione è finanziata dal bilancio comunale spesa corrente

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di CINQUE ANNI, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni cinque, alle medesime condizioni contrattuali.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

4.3 Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,**

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione, alla data di presentazione dell'offerta, all'Albo degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di accertamento e riscossione tributi degli enti pubblici, istituito con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289 e previsto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 466/1997, con capitale sociale adeguato alle misure minime previste dalla Legge n. 73 del 22/05/2010, pari almeno ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), interamente versato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Possesso di almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 che comprovino la capacità economica e finanziaria

dell'impresa con attestazione che “l'impresa stessa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”.

- b) Avere conseguito un fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), Iva esclusa.

Tale requisito è richiesto, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, per una maggiore tutela dell'Ente, anche in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Aver svolto alla data di pubblicazione del presente bando attività di gestione ordinaria e coattiva delle entrate locali principali oggetto della concessione (ICP, DPA, TOSAP e TARI giornaliera), in almeno 3 (tre) Comuni di classe pari o superiore a quella dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 507/93, negli ultimi 5 (cinque) anni anche non continuativi. Si precisa che è necessario dichiarare nominativamente i Comuni ed anni di riferimento e i relativi servizi gestiti;

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante esibizione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione concedente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di gestione delle entrate degli enti pubblici;

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001/2008.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, articolo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione concedente accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 0 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di accertamento e riscossione tributi degli enti pubblici di cui al punto 7.1 lett., deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di almeno due referenze bancarie di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. e) (servizi analoghi) deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. f) (certificazione di qualità) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 0lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di accertamento e riscossione tributi degli enti pubblici di cui al punto 7.1 lett., deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 7.2 lett. b e c e 7.3 lett. e ed f), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell' art. **20** del capitolato **limitatamente** alle seguenti prestazioni accessorie:

a) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti pubblici di affissione.

Ai sensi dell' art. 105, comma 3, lett. c-bis del D.lgs 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente di importo pari ad euro 11.728,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte in una delle seguenti forme**:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere così costituita:

- a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo articolo 14;
- b) Documentazione tecnica, di cui al successivo articolo 15.
- c) Documentazione economica, di cui al successivo articolo 16.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

E' responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale "A Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE (anche di eventuali subappaltatori) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul Sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato Modello “A” e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
- b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il D.G.U.E che dovrà essere compilato avvalendosi del servizio messo gratuitamente a disposizione da parte della Commissione Europea in favore delle amministrazioni, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di tutte le altre parti interessate, caricando il file.xml prodotto dalla stazione appaltante.

Il D.G.U.E. dovrà essere:

- compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- **a pena di esclusione**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico sia in formato xml che in formato pdf;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- f) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 0 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di G.C. nr.44/2015 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
3. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

1. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui al 14.3.1, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, a pena di esclusione:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
6. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
7. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA”

La busta virtuale “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti obbligatori di seguito indicati:

- **Relazione tecnica del servizio offerto** (progetto descrittivo dell'intera organizzazione del servizio) che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, ciascun elemento indicati nella tabella medesima.

A **pena di esclusione** dal prosieguo della procedura di gara, la relazione contiene una proposta tecnico organizzativa che illustra analiticamente le proposte con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta, indicati nella tabella deve essere composta da: *massimo 40 facciate formato A4 escluse schede tecniche ove previste, Carattere Times new Roman 12 interlinea 1,5 – margine Sx e Dx 2,5 cm.*

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente concludersi con una dichiarazione del concorrente attestante che “ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo e dei tempi di realizzazione del servizio posti a base di gara del presente appalto”.

Si precisa che nella relazione tecnica non dovranno essere fornite indicazioni di prezzo, che dovranno essere inserire esclusivamente nell'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica presentata da R.T.I./ConSORZI dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura.

Tutta la documentazione relativa all'Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a seconda dei casi:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo e dal progettista incaricato
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti;
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta virtuale “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello C redatto dalla stazione appaltante allegato al presente disciplinare di gara e contiene i seguenti elementi:

- a) L’aggio ribassato offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
- b) Il conseguenziale prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva esclusa;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
- d) la stima dei costi per spese generali

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 0.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta

N.B.: Quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) sarà utilizzato quello ritenuto più vantaggioso per la stazione appaltante.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Organizzazione uffici e personale	25	1.1	Descrizione del processo di gestione ordinaria delle singole entrate oggetto della concessione: modalità di gestione ordinaria sia dell’Imposta di Pubblicità/Diritti Pubbliche Affissioni che del Canone Passi Carrabili	10
			1.2	Struttura organizzativa dell’azienda, nello specifico il personale qualificato e con esperienza che verrà assegnato alla gestione della concessione, oltre le unità previste da capitolato speciale d’appalto (a titolo esemplificativo: avvocati tributaristi, ufficiali della riscossione, messi speciali ecc.)	10
			1.3	Funzionario responsabile dei tributi con precedente esperienza di almeno 7 anni nella gestione dei tributi affidati in concessione	5
2	Iniziative/progetti di controllo/recupero evasione	15	2.1	Metodologie e strumenti di controllo dell’evasione (indicare quali attività si intendono avviare per il recupero evasione, eventuali censimenti sul territorio degli impianti pubblicitari e passi carrabili al fine di	10

				aggiornare la base dati e quali banche dati/strumenti di controllo si intendono usare a tale scopo)	
			2.2	Periodicità delle rilevazioni/sopralluoghi/censimenti sul territorio dei cespiti soggetti a tributo/canone.	5
3	Riscossione coattiva e contenzioso	20	3.1	Progetto complessivo delle attività di riscossione coattiva, pianificazione temporale degli interventi posti in essere per l'avvio delle procedure	10
			3.2	Modalità di gestione delle fasi del pre-contenzioso e del contenzioso (dettagliare le varie fasi e indicare le professionalità usate)	10
4	Gestione impianti di pubblica affissione	10	4.1	Pregio architettonico delle plance di affissione proposte e caratteristiche delle stesse	5
			4.2	Cronoprogramma manutenzione ed eventuale potenziamento degli impianti con indicazione della periodicità delle verifiche sullo stato degli stessi.	5
5	Servizi e/o proposte migliorative	10	5.1	Servizi migliorativi ritenuti utili ed innovativi per un miglior livello del servizio, offerti con oneri a carico del concessionario	10
Totale		80			80

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, la commissione di gara, per ciascun criterio e sub criterio sopra indicato, assegnerà discrezionalmente un coefficiente di gradimento da 0 a 1 (anche mediante la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), dove zero è attribuito alla minima offerta possibile, applicando i seguenti moltiplicatori di giudizio:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE	0,00	L'elemento di valutazione non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.
SCARSO	0,25	L'elemento di valutazione è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto
ADEGUATO	0.50	L'elemento di valutazione è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto
BUONO	0,75	L'elemento di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto
OTTIMO	1,00	L'elemento di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

N.B. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

N.B. la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio".

Riparametrazione

La commissione procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ogni commissario per ogni singolo criterio, arrotondata a tre cifre oltre il decimale.

Il metodo aggregativo compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti medi (calcolati come sopra) attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Nel documento di offerta economica dovrà essere indicato l'aggio che il concorrente chiederà a proprio favore (aggio posto a base di gara 21%).

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica, la commissione procederà con la seguente modalità:

$$X = \frac{\text{Ribasso del singolo concorrente}}{\text{Massimo ribasso percentuale offerto}} \times 20$$

X = punteggio attribuito

20 = punteggio massimo previsto

Saranno prese in considerazione solo **2 (due) cifre decimali**.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato ottenuto in base agli elementi di valutazione sopra indicati, con la seguente formula:

$$P_i = A_i + B_i$$

Dove:

P_i è il punteggio del concorrente i-esimo

A_i è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica

B_i è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta economica

Si procederà per l'affidamento anche in presenza di un'unica offerta pervenuta, o ammessa, purché ritenuta idonea e conveniente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La Commissione giudicatrice procederà nella prima seduta pubblica, che sarà comunicata agli operatori economici mediante PEC, a verificare la corretta ricezione delle offerte a mezzo della Piattaforma Telematica secondo le indicazioni previste nel presente disciplinare e del manuale operativo di gara telematica.

Nella medesima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà all'apertura dei plichi amministrativi per verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, come di seguito dettagliato.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "Soccorso Istruttorio", previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara".

Costituiscono irregolarità essenziali "non sanabili" le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente che deve essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà comunicazione mediante PEC dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica redige la graduatoria. La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

La Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto della concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante limitatamente ai servizi di affissione, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In particolare, relativamente al personale attualmente impiegato, si riportano al 15/09/2019 i seguenti dati:

CCNL	Qualifica e livello	Monte ore settimanale
Commercio e terziario	Operaio 4° livello	40

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti la procedura di gara sono deferite al Tribunale Amministrativo di Lecce. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Taranto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite le sopra riportate

informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento.

Il Dirigente

Dott. Pietro Lucca